

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PERCORSO ESCURSIONISTICO SULL'ARGINE DI SEPARAZIONE TRA VALLE LIDO DI MAGNAVACCA E VALLE FURLANA

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del percorso escursionistico sull'argine di separazione tra le Valli denominate rispettivamente Lido di Magnavacca e Furlana, dalla stazione da pesca Bellocchio nel Comune di Comacchio alla località Scirocca nel Comune di Ravenna.

Articolo 2 Definizioni secondo il Codice della strada

1. **Velocipede:** Definizione desunta dall'art. 50 comma 1 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.. Sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
2. **Pedone:** Chi circola senza veicolo di qualsiasi specie, fatto salvo:
 - a) le macchine per uso di bambini;
 - b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Articolo 3 Individuazione del percorso escursionistico oggetto del presente regolamento

1. Il percorso escursionistico disciplinato dal presente regolamento è costituito dal tratto arginale che ha inizio dal nuovo ponte realizzato sul canale Bellocchio, a ovest della stazione da pesca e nei pressi del Casone Paisolo, e si conclude in prossimità della carraia sull'argine sinistro del Fiume Reno, in corrispondenza dell'immissione del percorso sulla Via Argine Sinistro Fiume Reno, come evidenziato nelle tre mappe di cui all'Allegato 1 parte integrante.

Articolo 4 Modalità di fruizione del percorso escursionistico sull'argine

1. Il percorso escursionistico sull'argine è fruibile nel rispetto dei seguenti orari:
 - dal 20 marzo al 20 settembre dalle ore 7.30 alle ore 20.00.
 - dal 20 settembre al 20 marzo dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
2. L'Ente di Gestione può stabilire delle chiusure temporanee a seguito di eventi piovosi intensi o per necessità legate all'attività di pesca o per altri motivi. Eventuali comunicazioni saranno visibili sul sito <http://www.parcodeltapo.it/it/> e il divieto verrà appositamente segnalato in corrispondenza degli accessi al percorso escursionistico.
3. Si precisa che la fruizione è consentita esclusivamente sulla sommità arginale, ove si sviluppa il percorso, mentre è rigorosamente vietato l'accesso alle sponde dell'argine.

Articolo 5 Circolazione di pedoni e di velocipedi

1. Il transito sul percorso escursionistico arginale individuato dall'art.3, è consentito solo ed esclusivamente a pedoni e a ciclisti che, alla guida dei velocipedi così come identificati e definiti all'art.2, hanno l'obbligo del rispetto del limite di velocità di 15 km/h.

Articolo 6 Circolazione con mezzi motorizzati

1. Lungo il percorso è sempre vietato transitare con mezzi motorizzati, veicoli a braccia, veicoli

a trazione animale, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche salvo per operazioni di pronto intervento e/o di manutenzione del rilevato arginale.

Articolo 7 Sagoma limite e massa limite per operazioni di manutenzione e per esigenze di sicurezza.

1. Per le attività di manutenzione del rilevato arginale e di pronto intervento, è consentita la circolazione ai seguenti mezzi d'opera:
 - a. automezzi con ruote, di peso non superiore a 1500 kg;
 - b. mezzi cingolati con peso non superiore a 3500 kg, a bassa velocità;
 - c. automezzi di peso superiore ai valori di cui al punto a) e b), solamente nei casi in cui venga verificato che i mezzi applichino una pressione a terra non superiore ad 1 daN/cm² (1 kg/cm²).

Articolo 8 Divieti e obblighi

- 1) Nel territorio dell'argine di separazione tra le Valli Lido di Magnavacca e Furlana è vietato svolgere le seguenti attività:
 - a) La caccia all'interno dell'area di protezione misurata dalla mezzeria del rilevato arginale, per una distanza, su entrambi i lati arginali, di 150 metri e lungo il tratto arginale;
 - b) il transito con fucile, anche se in custodia e/o smontato, lungo tutto il tratto arginale;
 - c) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere e dimensione sia nel corpo arginale che nelle aree umide che lambiscono l'argine;
 - d) l'accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell'anno;
 - e) la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi specie di flora erbacea ed arbustiva o loro parti. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività manutentive nel rispetto delle normative vigenti e degli strumenti pianificatori e programmatori adottati e adottandi;
 - f) l'introduzione all'interno dell'area di qualsiasi specie e popolazioni vegetali e/o animali estranei alla flora e/o fauna autoctona;
 - g) qualsiasi forma di campeggio su tutta l'area;
 - h) il danneggiamento di strutture e degli arredi presenti lungo il tragitto;
 - i) l'organizzazione di manifestazioni di qualsiasi tipo all'interno del percorso senza l'autorizzazione dell'Ente stesso;
- 2) Nel territorio dell'argine di separazione tra le Valli Lido di Magnavacca e Furlana è obbligatorio;
 - a) portato fuori dal percorso arginale ogni rifiuto prodotto, in quanto non sono previsti cestini per la raccolta dei rifiuti;
 - b) Nel caso di trasgressione, rimuovere immediatamente il rifiuto pena il raddoppio della sanzione;
 - c) Condurre i cani esclusivamente al guinzaglio;
 - d) segnalare all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po la presenza di cani randagi avvistati lungo il tratto arginale, inviando un'e-mail o una pec al seguente indirizzo: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it.

Articolo 9 Deroghe

1. L'Ente di gestione può concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici, di sport ecosostenibili e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe possono essere utilizzate in casi specifici ed a termine.
2. Il personale dell'Ente di gestione o del Comune di Comacchio può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, per finalità gestionali, secondo le direttive ed i programmi approvati dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

Articolo 10 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale dell'Ente di gestione, alle guardie volontarie che agiscono in convenzione con l'Ente di gestione, a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 11 Sanzioni

1. Ferme restando eventuali sanzioni penali, come previsto dal comma 1 dell'art. 60 della Legge Regionale 2005 n.6, chiunque violi le norme del presente Regolamento è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00. Sono inoltre applicabili le eventuali sanzioni previste per le diverse fattispecie al comma 2 dello stesso art.60.
2. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l'Ente di gestione ha la facoltà di rivalersi dei danni subiti, salvo che il fatto non costituisca reato. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
3. Le specie animali e vegetali attinenti alla violazione delle presenti norme sono confiscate e, ove possibile, reimmesse o destinate a scopi sociali o didattici.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative nazionali e regionali nonché agli specifici regolamenti di settore vigenti.

SULL'ARGINE DI SEPARAZIONE TRA VALLE LIDO DI MAGNAVACCA E VALLE FURLANA

Mappa 1: Argine degli Angeli



Mappa 2: Argine degli Angeli – dettaglio Bellocchio



Mappa 3: Argine degli Angeli – dettaglio Scirocca

